

**Legge federale
concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute
del Gruppo d'azione finanziaria contro il riciclaggio dei
capitali**

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:

I

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 9 ottobre 1992² sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA)

Art. 67 cpv. 2 secondo e terzo periodo (nuovo)

² Se l'autore dell'infrazione ha agito per mestiere, si procede d'ufficio. La pena è la reclusione fino a cinque anni o la detenzione. Con la pena detentiva è cumulata una multa fino a 100 000 franchi.³

2. Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937⁴

Art. 155 n. 2

Contraffazione di
merci 2. Se il colpevole fa mestiere di tali operazioni, è punito con la reclusione fino a cinque anni o con la detenzione, eccetto che l'atto sia passibile di una pena più grave in virtù di un'altra disposizione.⁵

¹ FF 2004 ...

² RS 231.1

³ All'entrata in vigore della modifica del 13 dicembre 2002 del Codice penale (FF 2002 7351) l'art. 67 cpv. 2 secondo e terzo periodo LDA avrà il tenore seguente:

² ... L'autore è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.

⁴ RS 311.0

⁵ All'entrata in vigore della modifica del 13 dicembre 2002 del Codice penale (FF 2002 7351) l'art. 155 cpv. 2 CP avrà il tenore seguente:

Art. 161

Sfruttamento della
conoscenza di fatti
confidenziali

1. Chiunque, in qualità di membro del consiglio d'amministrazione, della direzione, dell'organo di revisione o di mandatario di una società anonima o di una società che la domina o ne dipende,

in qualità di membro di un'autorità o di funzionario,

o in qualità di loro ausiliario,

ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale sfruttando la conoscenza di un fatto confidenziale che, se divulgato, eserciterà verosimilmente un influsso notevole sul corso di valori mobiliari trattati in una borsa svizzera, o portando tale fatto a conoscenza di un terzo,

è punito con la reclusione fino a cinque anni, con la detenzione o con la multa.⁶

2. Chiunque, avendo avuto direttamente o indirettamente conoscenza di tale fatto da parte di una delle persone elencate nel numero 1, ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale sfruttando questa informazione,

è punito con la detenzione o con la multa.⁷

3. Qualora sia previsto il raggruppamento di due società anonime, i numeri 1 e 2 si applicano alle due società.

4. I numeri 1-3 si applicano per analogia qualora lo sfruttamento della conoscenza di un fatto confidenziale concerna valori mobiliari di una società cooperativa o di una società straniera.

² Se il colpevole fa mestiere di tali operazioni, è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria, eccetto che l'atto sia passibile di una pena più grave in virtù di un'altra disposizione.

⁶ All'entrata in vigore della modifica del 13 dicembre 2002 del Codice penale (FF **2002** 7351) l'art. 161 n. 1 CP avrà il tenore seguente:

1. Chiunque, in qualità di membro del consiglio d'amministrazione, della direzione, dell'organo di revisione o di mandatario di una società anonima o di una società che la domina o ne dipende,

in qualità di membro di un'autorità o di funzionario,

o in qualità di loro ausiliario,

ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale sfruttando la conoscenza di un fatto confidenziale che, se divulgato, eserciterà verosimilmente un influsso notevole sul corso di valori mobiliari trattati in una borsa svizzera, o portando tale fatto a conoscenza di un terzo,

è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

⁷ All'entrata in vigore della modifica del 13 dicembre 2002 del Codice penale (FF **2002** 7351) l'art. 161 n. 2 CP avrà il tenore seguente:

² Chiunque, avendo avuto direttamente o indirettamente conoscenza di tale fatto da parte di una delle persone elencate nel numero 1, ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale sfruttando questa informazione,

è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 161^{bis}

Manipolazione dei corsi

1. Chiunque, nell'intento di influenzare notevolmente il corso di un valore mobiliare trattato in una borsa svizzera e per procacciare a se stesso o a terzi un indebito profitto

diffonde in malafede informazioni che inducono in errore oppure effettua acquisti o vendite di siffatti valori mobiliari direttamente o indirettamente per conto della medesima persona o di persone unite a questo scopo,

è punito con la detenzione o con la multa.⁸

2. Se il colpevole ottiene per se stesso o per un terzo un notevole vantaggio patrimoniale, è punito con la reclusione fino a cinque anni, con la detenzione o con la multa.⁹

Art. 327 (nuovo)

Violazione dell'obbligo di dichiarare e conservare le azioni al portatore

È punito con l'arresto o con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza:

- a. non dichiara alla società, oppure lo dichiara fornendo dati falsi, di detenere azioni al portatore e di controllare almeno il 10 per cento di tutti i diritti di voto (art. 702a cpv. 1 CO);
- b. non conserva per dieci anni presso la sede della società i dati dichiarati (art. 702a cpv. 3 CO) e in tal modo rende difficile o impossibile l'identificazione degli azionisti dominanti.

3. Legge federale del 22 marzo 1974¹⁰ sul diritto penale amministrativo*Art. 14 cpv. 4 (nuovo)*

⁴ Se un atto di cui al capoverso 1 o 2 commesso nell'importazione, nell'esportazione o nel transito di merci mira a conseguire notevoli

⁸ All'entrata in vigore della modifica del 13 dicembre 2002 del Codice penale (FF **2002** 7351) l'art. 161^{bis} n. 1 CP avrà il tenore seguente:

¹ Chiunque, nell'intento di influenzare notevolmente il corso di un valore mobiliare trattato in una borsa svizzera e per procacciare a se stesso o a terzi un indebito profitto diffonde in malafede informazioni che inducono in errore oppure effettua acquisti o vendite di siffatti valori mobiliari direttamente o indirettamente per conto della medesima persona o di persone unite a questo scopo, è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.

⁹ All'entrata in vigore della modifica del 13 dicembre 2002 del Codice penale (FF **2002** 7351) l'art. 161^{bis} n. 2 CP avrà il tenore seguente:

² Se il colpevole ottiene per se stesso o per un terzo un notevole vantaggio patrimoniale, è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

¹⁰ **RS 313.0**

guadagni, e se agisce in quanto associato di una banda intesa a perpetrare la truffa in materia di prestazioni o di tasse, il colpevole è punito con la reclusione fino a cinque anni, con la detenzione o con la multa.¹¹ Con la pena detentiva è cumulata una multa fino a un milione di franchi.¹²

Art. 17 n. 1

IV. Favoreggiamento

1. Chiunque, nel corso di un procedimento penale amministrativo, sottrae una persona a atti di procedimento penale o alla esecuzione di una pena, incombente all'amministrazione in causa, chiunque contribuisce ad assicurare all'autore o a un compartecipe i profitti derivanti da un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, è punito con la detenzione o con la multa. La pena applicabile all'autore non può essere superata.¹³

4. Legge federale del 20 marzo 1981¹⁴ sull'assistenza internazionale in materia penale

Art. 3 cpv. 3 secondo periodo (nuovo)

³ (...) Si può tuttavia dar seguito:

- a. a una domanda di assistenza secondo la parte terza della presente legge, se il procedimento verte su una truffa in materia fiscale;
- b. a una domanda di assistenza secondo tutte le parti della presente legge, se il procedimento verte su una truffa qualificata in materia di tasse ai sensi dell'articolo 14 capoverso 4 della legge federale del 22 marzo 1974¹⁵ sul diritto penale amministrativo.

¹¹ All'entrata in vigore della modifica del 13 dicembre 2002 del Codice penale (FF **2002** 7351) l'art. 14 cpv. 4 primo periodo DPA avrà il tenore seguente:

⁴ Se un atto di cui al capoverso 1 o 2 commesso nell'importazione, nell'esportazione o nel transito di merci mira a conseguire notevoli guadagni, e se agisce in quanto associato di una banda intesa a perpetrare la truffa in materia di prestazioni o di tasse, il colpevole è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria. ...

¹² All'entrata in vigore della modifica del 13 dicembre 2002 del Codice penale (FF **2002** 7351) l'art. 14 cpv. 4, secondo periodo DPA avrà il tenore seguente:

⁴ ... Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.

¹³ All'entrata in vigore della modifica del 13 dicembre 2002 del Codice penale (FF **2002** 7351) l'art. 17 n. 1, primo periodo DPA avrà il tenore seguente:

1. Chiunque, nel corso di un procedimento penale amministrativo, sottrae una persona a atti di procedimento penale o alla esecuzione di una pena, incombente all'amministrazione in causa, chiunque contribuisce ad assicurare all'autore o a un compartecipe i profitti derivanti da un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria. La pena applicabile all'autore non può essere superata.

¹⁴ RS **351.1**

¹⁵ RS **313.0**

5. Legge federale del 10 ottobre 1997¹⁶ relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario

Titolo

Legge federale concernente la lotta contro il riciclaggio di denaro

Art. 1

La presente legge disciplina la lotta contro il riciclaggio di denaro ai sensi dell'articolo 305^{bis} del Codice penale (CP) e la lotta contro il finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 260^{quinquies} CP, nonché la diligenza richiesta a tal fine nelle operazioni finanziarie e in determinate attività commerciali.

Art. 2 cpv. 1 e 3 lett. b-f, i e j

¹ La presente legge si applica:

- a. agli intermediari finanziari;
- b. alle persone attive nel commercio di opere d'arte, di metalli preziosi o di pietre preziose oppure in quello di immobili, se praticano tale commercio per mestiere per conto proprio o per conto di terzi prendendo in consegna a tal fine ingenti quantità di denaro contante.

³ Sono intermediari finanziari anche le persone che, a titolo professionale, accettano o custodiscono valori patrimoniali di terzi o forniscono aiuto per investirli o trasferirli, in particolare le persone che:

- b. forniscono servizi nel campo delle operazioni di pagamento, segnatamente:
 1. emettono o amministrano mezzi di pagamento come carte di credito e assegni di viaggio,
 2. ricevono pagamenti per conto di un mandante e trasmettono questo denaro a un beneficiario secondo le istruzioni del mandante, oppure
 3. effettuano ordini di pagamento per terzi in base a una procura bancaria;
- c. esercitano le attività di cambio del denaro, di trasferimento di denaro e di valori come pure il trasporto di denaro e di valori;
- d. commerciano, per conto proprio o per conto di terzi, biglietti di banca e monete, divise e metalli preziosi bancari;
- e. commerciano, per conto di terzi e per il tramite di una borsa, materie prime e loro derivati;
- f. esercitano la gestione patrimoniale individuale o collettiva, in particolare le società di investimento che offrono o distribuiscono le proprie azioni;
- g. effettuano investimenti in qualità di consulenti in materia;

¹⁶ RS 955.0

- h. custodiscono o gestiscono valori mobiliari;
- i. agiscono in qualità di organi di una società di domicilio;
- j. prendono in consegna e amministrano denaro nell'ambito della costituzione di una società.

Art. 2a Persone attive nel commercio di opere d'arte, di metalli preziosi o di pietre preziose oppure di immobili

Le persone di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera b devono adempiere gli obblighi seguenti:

- a. l'obbligo di identificazione (art. 3 cpv. 1 e 2);
- b. l'obbligo di accertamento relativo all'avente economicamente diritto (art. 4 cpv. 1 e 2 lett. a e b);
- c. l'obbligo di allestire e conservare documenti (art. 7);
- d. l'obbligo di comunicazione (art. 9).

Art. 4 *Accertamento relativo all'avente economicamente diritto*

¹ L'intermediario finanziario deve accertare l'avente economicamente diritto con la diligenza richiesta dalle circostanze.

² L'intermediario finanziario deve richiedere alla controparte una dichiarazione scritta indicante l'avente economicamente diritto, se:

- a. non c'è identità tra la controparte e l'avente diritto economico o se sussistono dubbi in merito;
- b. la controparte è una società di domicilio;
- c. viene effettuata un'operazione di cassa di valore rilevante secondo l'articolo 3 capoverso 2.

³ Non è necessario richiedere una dichiarazione scritta se la controparte è:

- a. un intermediario finanziario sottoposto a vigilanza secondo una legge specifica di cui all'articolo 2 capoverso 2;
- b. un intermediario finanziario straniero sottoposto a una vigilanza e a una disciplina equivalenti; oppure
- c. un'istituzione della previdenza professionale esonerata dall'obbligo fiscale di cui all'articolo 2 capoverso 4 lettera b.

⁴ Nel caso di conti o depositi collettivi, l'intermediario deve esigere che la controparte gli fornisca un elenco completo degli aventi economicamente diritto e gli comunichi senza indugio ogni mutazione.

Art. 6 lett. b

L'intermediario finanziario deve chiarire le circostanze economiche e lo scopo di una transazione o di una relazione d'affari se:

- b. vi sono sospetti che i valori patrimoniali provengano da un crimine, sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale (art. 260^{ter} n. 1 CP) oppure servano al finanziamento del terrorismo (Art. 260^{quinquies} cpv. 1 CP).

Art. 7a Valori patrimoniali di esiguo valore

¹ L'intermediario finanziario può rinunciare ad adempiere gli obblighi di diligenza (art. 3-7) se la relazione d'affari concerne soltanto valori patrimoniali di esiguo valore e se la sua legalità è manifesta.

² Le autorità di vigilanza (art. 16 e 17) e gli organismi di autodisciplina (art. 24) determinano per il loro ambito l'importo considerato di esiguo valore tenendo conto del pericolo di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, e se necessario lo adeguano.

Art. 8

Gli intermediari finanziari prendono, nel loro settore di competenza, i provvedimenti necessari per impedire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Provvedono in particolare a formare sufficientemente il loro personale e a svolgere i controlli.

Art. 9 *Obbligo di comunicazione*

¹ L'intermediario finanziario comunica senza indugio all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro secondo l'articolo 23 (Ufficio di comunicazione) se:

- a. sa o ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali, oggetto di una relazione d'affari:
 - 1. sono in relazione con un reato conformemente all'articolo 305^{bis} CP,
 - 2. provengono da un crimine,
 - 3. sottostanno alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale (art. 260^{ter} n. 1 CP), oppure
 - 4. servono al finanziamento del terrorismo (art. 260^{quinquies} cpv. 1 CP);
- b. interrompe le trattative per l'avvio di una relazione d'affari a causa di un sospetto fondato di cui alla lettera a.

Art. 10 cpv. 1 e 3

¹ L'intermediario finanziario deve bloccare senza indugio i valori patrimoniali affidatigli che sono oggetto della comunicazione di cui all'articolo 9 capoverso 1.

³ *Abrogato*

Art. 10a **Divieto di informare**

¹ Durante il blocco dei beni da lui disposto, l'intermediario finanziario non può informare né gli interessati né terzi in merito alla comunicazione.

² Se non è in grado di bloccare i valori patrimoniali in questione, l'intermediario finanziario può informare l'intermediario finanziario competente per il blocco, sempre che questo sia soggetto alla presente legge.

Art. 11 **Esclusione della responsabilità penale e civile**

¹ Chi effettua una comunicazione secondo l'articolo 9 e ha agito con la diligenza richiesta dalle circostanze non può essere perseguito per violazione del segreto d'ufficio, del segreto professionale o del segreto d'affari né essere reso responsabile di una violazione di contratto.

² Tale esclusione di responsabilità penale e civile è applicabile anche agli intermediari finanziari in relazione alla comunicazione di cui all'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP o in relazione al blocco dei beni di cui agli articoli 10 e 10a della presente legge.

Art. 18 lett. g ed h

¹ L'autorità di controllo ha i seguenti compiti:

- g. concretizza, per le persone di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera b, gli obblighi disciplinati dal capitolo 2 e stabilisce il modo in cui essi devono essere adempiuti;
- h. determina in un'ordinanza cosa si debba intendere per attività esercitata per mestiere e per ingenti quantità di denaro contante ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettera b.

Art. 18a **Registro pubblico**

¹ L'autorità di controllo tiene un registro pubblico degli intermediari finanziari affiliati a un organismo di autodisciplina o che hanno ottenuto un'autorizzazione da parte dell'autorità di controllo.

² Il registro contiene i nomi e gli indirizzi degli intermediari finanziari e dell'istanza di vigilanza competente.

³ L'autorità di controllo deve rendere accessibili mediante procedura di richiamo i dati di cui al capoverso 2.

Art. 19 cpv. 2 (nuovo)

² Qualora vi siano indizi oppure se le iscrizioni nel registro di commercio, le attività o la pubblicità lascino supporre che un'impresa o una persona possa eventualmente esercitare un'attività assoggettata secondo l'articolo 2 capoverso 3 della presente legge, l'autorità di controllo può esigere anche da quest'impresa o persona e dai loro organi di revisione tutte le informazioni e i documenti necessari all'adempimento dei

suoi compiti, segnatamente per chiarire l'obbligo di assoggettamento e il rispetto degli obblighi di diligenza e di comunicazione.

Art. 20 cpv. 2

² Se l'autorizzazione non è concessa o è revocata a una persona giuridica, a una società in nome collettivo o in accomandita o a un'impresa individuale che operano prevalentemente quali intermediari finanziari, l'autorità di controllo ordina lo scioglimento e la radiazione dal registro di commercio.

Art. 21 Obbligo di denuncia

¹ L'autorità di controllo sporge senza indugio denuncia all'Ufficio di comunicazione se ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali:

- a. siano in relazione con un reato ai sensi degli articoli 260^{ter} numero 1, 305^{bis} o 305^{ter} CP;
- b. provengano da un crimine;
- c. sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale; o
- d. servano al finanziamento del terrorismo (art. 260^{quinqües} cpv. 1 CP).

² L'autorità di controllo sottostà all'obbligo di cui al capoverso 1 soltanto per quanto l'intermediario finanziario ad essa direttamente sottoposto o l'organismo di autodisciplina non abbiano già effettuato la comunicazione.

Art. 23 cpv. 4

⁴ L'Ufficio di comunicazione denuncia il fatto senza indugio alla competente autorità di perseguimento penale se ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali:

- a. siano in relazione con un reato ai sensi degli articoli 260^{ter} numero 1, 305^{bis} o 305^{ter} CP;
- b. provengano da un crimine;
- c. sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale; o
- d. servano al finanziamento del terrorismo (art. 260^{quinqües} cpv. 1 CP).

Art. 24 cpv. 2

² Gli organismi di autodisciplina dell'azienda «La Posta Svizzera», secondo la legge del 30 aprile 1997¹⁷ sulle poste, e delle Ferrovie federali svizzere, secondo la legge federale del 20 marzo 1998¹⁸ sulle Ferrovie federali svizzere, devono essere indipendenti dalla direzione.

¹⁷ RS 783.0

¹⁸ RS 742.31

Art. 27 Scambio di informazioni e obbligo di denuncia

¹ Gli organismi di autodisciplina possono trasmettere all'autorità di controllo e alle autorità di vigilanza designate da leggi specifiche tutte le informazioni e i documenti di cui queste necessitano per l'adempimento dei loro compiti. L'autorità di controllo e le autorità di vigilanza designate da leggi specifiche possono trasmettere agli organismi di autodisciplina tutte le informazioni e i documenti di cui questi necessitano per l'adempimento dei loro compiti.

² Gli organismi di autodisciplina comunicano senza indugio all'autorità di controllo:

- a. le dimissioni valide di membri;
- b. le decisioni di diniego di affiliazione passate in giudicato;
- c. le decisioni di esclusione passate in giudicato;
- d. l'apertura di procedimenti sanzionatori che potrebbero concludersi con l'esclusione;
- e. le decisioni sanzionatorie concernenti violazioni degli articoli 3-10.

³ Gli organismi di autodisciplina trasmettono senza indugio all'autorità di controllo la motivazione delle decisioni di esclusione.

⁴ Almeno una volta all'anno, gli organismi di autodisciplina riferiscono all'autorità di controllo sull'attività svolta nell'ambito della presente legge e le trasmettono una lista delle decisioni sanzionatorie passate in giudicato nel periodo in rassegna.

⁵ Gli organismi di autodisciplina sporgono senza indugio denuncia all'Ufficio di comunicazione se hanno il sospetto fondato che i valori patrimoniali:

- a. siano in relazione con un reato ai sensi dell'articolo 260^{ter} numero 1 o 305^{bis} CP;
- b. provengano da un crimine;
- c. sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale; o
- d. servano al finanziamento del terrorismo (art. 260^{quinquies} CP).

⁶ Gli organismi di autodisciplina sottostanno all'obbligo di cui al capoverso 5 soltanto per quanto l'intermediario finanziario ad essi affiliato non abbia già effettuato la comunicazione.

Art. 28 cpv. 1

¹ Qualora un organismo di autodisciplina non adempia più le condizioni per il riconoscimento o violi i suoi obblighi legali, l'autorità di controllo prende i provvedimenti necessari al ripristino della legalità. Può segnatamente revocare il riconoscimento all'organismo di autodisciplina. Siffatto provvedimento dev'essere preliminarmente comminato.

Art. 29 Scambio di informazioni tra autorità

Art. 29a Autorità penali (nuovo)

¹ Le autorità penali comunicano all'Ufficio di comunicazione tutti i procedimenti pendenti relativi agli articoli 260^{ter} numero 1, 260^{quinqies} capoverso 1, 305^{bis} e 305^{ter} CP e gli inviano le proprie sentenze e decisioni di non luogo a procedere con le relative motivazioni.

² Esse comunicano pure senza indugio all'Ufficio di comunicazione le decisioni che hanno pronunciato in base alle denunce loro trasmesse dall'Ufficio di comunicazione.

³ Possono fornire alle autorità di vigilanza designate da leggi specifiche e all'autorità di controllo tutte le informazioni e i documenti di cui queste necessitano nell'ambito dell'adempimento dei loro compiti.

⁴ Le autorità di vigilanza designate da leggi specifiche o l'autorità di controllo coordinano eventuali interventi presso un intermediario finanziario con le competenti autorità di perseguimento penale e prima di trasmettere eventualmente le informazioni e i documenti ricevuti consultano le competenti autorità di perseguimento penale.

Art. 29b Ufficio di comunicazione (*nuovo*)

¹ Non appena ha trasmesso una comunicazione alle autorità di perseguimento penale, l'Ufficio di comunicazione informa, affinché possano adempiere i compiti stabiliti dalla presente legge:

- a. l'autorità di vigilanza competente designata da leggi specifiche, se si tratta di comunicazioni degli intermediari finanziari ad essa sottoposti;
- b. l'autorità di controllo, se si tratta di comunicazioni degli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3.

² L'informazione si limita agli elementi seguenti:

- a. nome dell'intermediario finanziario che ha effettuato la comunicazione;
- b. data della comunicazione;
- c. importo;
- d. autorità di perseguimento penale a cui è stata sporta denuncia;
- e. eventuali indizi della violazione di obblighi previsti dalla presente legge.

Art. 31 cpv. 2 lett. c

² Può trasmettere alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari informazioni e documenti non accessibili al pubblico, soltanto se dette autorità:

- c. trasmettono queste informazioni ad autorità competenti e a organismi con funzioni di vigilanza dettate dall'interesse pubblico soltanto previo consenso dell'autorità di controllo o in virtù di un'autorizzazione generale fondata su un trattato internazionale. Le informazioni non possono essere trasmesse alle autorità di perseguimento penale se è esclusa l'assistenza giudiziaria in materia penale. L'autorità di controllo decide d'intesa con l'Ufficio federale di giustizia.

Art. 32 cpv. 2 lett. a

² L'Ufficio di comunicazione può inoltre comunicare dati personali ad autorità estere analoghe, qualora una legge o un trattato internazionale lo preveda o se:

- a. l'informazione è chiesta esclusivamente ai fini della lotta contro il riciclaggio di denaro o contro il finanziamento del terrorismo;

Art. 34 cpv. 1 e 4 (nuovi)

¹ Gli intermediari finanziari e le persone di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera b della presente legge tengono collezioni separate di dati che contengono tutti i documenti relativi alla comunicazione.

⁴ I dati devono essere distrutti dieci anni dopo l'avvenuta comunicazione.

Art. 35 cpv. 2-4 (nuovi)

² Previa determinazione da parte del Consiglio federale dei diritti di accesso, i seguenti organismi e autorità possono avere accesso al Sistema di elaborazione di dati in materia di lotta contro il riciclaggio (GEWA) mediante una procedura di richiamo on-line:

- a. le autorità di polizia e di perseguimento penale della Confederazione e dei Cantoni cui per legge spetta il compito di lottare contro il riciclaggio di denaro, il crimine organizzato e il finanziamento del terrorismo;
- b. il Servizio di Analisi e Prevenzione dell'Ufficio federale di polizia per l'adempimento dei compiti che gli spettano per legge nell'ambito della lotta contro il riciclaggio di denaro, del crimine organizzato e del finanziamento del terrorismo.

³ Se la persona oggetto della ricerca di cui al capoverso 2 è registrata nel sistema GEWA, il servizio richiedente lo comunica senza indugio all'Ufficio di comunicazione.

⁴ Per adempiere i compiti loro spettanti per legge, le autorità di vigilanza designate da leggi specifiche e l'autorità di controllo possono accedere mediante una procedura di richiamo on-line ai seguenti dati del sistema GEWA:

- a. nome dell'intermediario finanziario che ha effettuato la comunicazione;
- b. data della comunicazione;
- c. importo;
- d. autorità di perseguimento penale a cui è stata sporta denuncia.

Art. 35a Accesso ai sistemi d'informazione

¹ Per adempiere i compiti che gli spettano per legge, l'Ufficio di comunicazione può verificare mediante procedura di richiamo se la persona che gli è stata comunicata o denunciata è registrata in uno dei seguenti sistemi:

- a. sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL);
- b. sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dei rifugiati (STRANIERI 2000);
- c. sistema di gestione dei fascicoli personali e degli affari secondo l'AIMP (PAGIRUS);
- d. sistema informatizzato di gestione e indice informatizzato delle persone e dei fascicoli dell'Ufficio federale di polizia (IPAS);
- e. sistema d'informazione degli uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione (JANUS);
- f. casellario giudiziale informatizzato (VOSTRA);
- g. sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato (ISIS).

² La trasmissione d'informazioni supplementari è retta dalle pertinenti disposizioni concernenti le singole banche dati.

Art. 36a Violazione degli obblighi di diligenza e di comunicazione nelle attività commerciali

Le persone di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera b che intenzionalmente violano gli obblighi di diligenza di cui agli articoli 3 capoversi 1 e 2, 4 capoverso 2 lettere a e b, e 7 o l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 9 sono punite con la multa fino a 100 000 franchi.

Art. 42 Disposizioni transitorie

¹ Dopo un anno a contare dall'entrata in vigore della modifica del ... tutti gli avvocati e notai che esercitano un'attività di cui all'articolo 2 capoverso 3 lettera j devono essere affiliati a un organismo di autodisciplina.

² Dopo un anno a contare dall'entrata in vigore della disciplina di cui all'articolo 18 lettere g ed h, tutte le persone di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera b sottostanno agli obblighi previsti dall'articolo 2a e alle disposizioni penali di cui all'articolo 36a.

6. Legge federale del 30 marzo 1911¹⁹ di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 622 cpv. 3

Abrogato

Art. 627 n. 7

Abrogato

¹⁹ RS 220

Art. 700 cpv. 2 secondo periodo (nuovo)

² ... Se del caso, si menziona inoltre l'obbligo di dichiarare le azioni al portatore e le condizioni applicabili.

Art. 702 Titolo marginale

1. Accertamento dei diritti di voto e processo verbale

Art. 702a (nuovo)

2. Obbligo di dichiarare le azioni al portatore

¹ Il titolare di azioni al portatore che intende partecipare all'assemblea generale, personalmente o per il tramite del suo rappresentante, e che direttamente, indirettamente o di concerto con terzi controlla almeno il 10 per cento di tutti i diritti di voto, deve comunicare per scritto alla società al più tardi in occasione della sua partecipazione all'assemblea generale, i dati seguenti:

1. il suo nome e il suo indirizzo;
2. il numero totale dei diritti di voto connessi alle azioni nominative e alle azioni al portatore che controlla;
3. il tipo d'intesa concertata e i nomi e gli indirizzi delle persone che vi partecipano;
4. il nome e l'indirizzo del suo rappresentante all'assemblea generale.

² Il titolare di azioni al portatore soggetto all'obbligo di dichiarazione o il suo rappresentante devono provare la loro identità all'assemblea generale mediante un documento ufficiale.

³ Il consiglio d'amministrazione conserva per dieci anni presso la sede della società i dati dichiarati.

Art. 704a (nuovo)

La deliberazione dell'assemblea generale di convertire azioni al portatore nella forma nominativa può essere presa a maggioranza assoluta dei voti delle azioni rappresentate. Lo statuto non deve rendere più difficile tale conversione.

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.